Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 174

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 1418.
**Modificazioni alle disposizioni tributarie sulle concessioni governative.** Pag. 2473

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1419.
**Norme integrative al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, relativo al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, nonchè dei piani regolatori di San Pier d'Arena e dei pressi del corso Monte Grappa della città suddetta** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2475

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1420.
**Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Tavernola San Felice** . . . . . . . . . . . . . Pag. 2476

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1421.
**Revoca della esenzione dalle tasse postali concessa al Consorzio nazionale per le biblioteche di Torino** . . . . . . . Pag. 2476

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1422.
**Aumento del capitale della « Fondazione Capitano Giorgio Montefiore ».** Pag. 2476

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1423.
**Erezione in ente morale dell'Osservatorio italiano di diritto agrario, con sede in Roma** . . . . . . . . . . . . Pag. 2476

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 luglio 1936-XIV.
**Autorizzazione al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione a contrarre mutui con la Banca Nazionale del lavoro e con tutti gli altri Istituti di credito di diritto pubblico** . . . . . . . Pag. 2476

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Sluderno (Bolzano)** . . . . . . . . . . Pag. 2477

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Nomina del liquidatore unico per la Cassa rurale di Monfalcone (Trieste).** Pag. 2477

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca del Molise in Termoli (Campobasso)** . . . . . . . . . Pag. 2477

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta)** . . . . Pag. 2477

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Cattolica Teanese di Teramo** . . . . . . . . . . . Pag. 2477

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna)** . . . . . . Pag. 2478

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Dobbiaco (Bolzano)** . . . . . . . . . . . . . Pag. 2478

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 luglio 1936-XIV.
**Sostituzione di tre membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato** . . . . . . . . . Pag. 2478

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV.
**Determinazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo di produzione nazionale per l'esercizio 1936-37** . . . . . . . Pag. 2478

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle finanze:** Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 2479

### CONCORSI

**Regia prefettura di Terni:** Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta . . . . . . . . . . . . . Pag. 2479

**Regia prefettura di Roma:** Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto . . . . . . . . . . . . . Pag. 2479

**Regia prefettura di Milano:** Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta . . . . . . . . . Pag. 2479

# LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 1418.
**Modificazioni alle disposizioni tributarie sulle concessioni governative.**

Relazione del Ministro per le finanze a Sua Maestà il Re, presentata all'udienza del 26 marzo 1936-XIV, per l'approvazione del testo concernente modificazioni alle disposizioni tributarie sulle concessioni governative.

SIRE!

1. — In base all'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il quale dispone che le leggi finanziarie debbono essere sottoposte a revisione per coordinarle sia con la stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia con i nuovi codici penale e di procedura penale, è stato sottoposto a revisione il testo delle disposizioni concernenti le concessioni governative, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

L'opera di revisione è stata compiuta dalla Commissione interministeriale, incaricata della revisione di tutte le leggi finanziarie, ed i motivi che hanno consigliato la modificazione delle disposizioni contenute nel testo delle concessioni governative furono già esposti nella relazione che accompagnò il testo medesimo alla Commissione parlamentare, instituita ai sensi del citato articolo 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

L'anzidetta Commissione parlamentare ebbe a definire pregevole il testo sottoposto al Suo esame, per la semplificazione e la precisazione dei concetti in esso contenuti ed anche perchè il testo medesimo ha eliminato non poche controversie che erano sorte nella applicazione del precedente testo legislativo. La stessa Commissione

osservò che l'aver risolto ora le questioni, che nel passato avevano dato luogo a molte incertezze, costituisce un nuovo e non lieve vantaggio per la più chiara intelligenza della legge ed espresse pertanto parere favorevole alla approvazione dello schema del progetto, salvo particolari rilievi che formeranno oggetto delle seguenti osservazioni.

2. — L'articolo 7 del progetto dispone che le concessioni, le autorizzazioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplate nella presente legge e nelle tabelle, non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tale disposizione si riferisce alla prima parte dell'articolo 2 di questa legge.

La Commissione parlamentare ha osservato che l'articolo così formulato lascerebbe adito al dubbio se, nel caso di ritardato pagamento della tassa, il termine della concessione cominci a decorrere soltanto dalla data in cui tale pagamento viene effettuato, con la ovvia conseguenza che la durata della concessione verrebbe prolungata di quanto il pagamento risulti ritardato.

In proposito devesi rilevare che nella relazione illustrativa del progetto venne chiarito che il pagamento della tassa non è requisito essenziale dell'atto amministrativo, permodochè, dato questo suo carattere, al pagamento del tributo, in linea generale, non potrebbe essere subordinata la emanazione del provvedimento. Tuttavia appare evidente la opportunità di chiarire la questione della effettiva decorrenza del provvedimento in caso di ritardato pagamento della tassa e di adottare quindi una soluzione che si adegui al criterio di massima dianzi ricordato.

Ho quindi modificato la formulazione dell'articolo 7 nel senso di riaffermare anzitutto il principio che le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti contemplati nella legge e nelle tabelle, non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa, e di precisare poi che il ritardo nel pagamento della tassa non influisce sulla decorrenza della concessione, quale è indicata nel provvedimento amministrativo o determinata dalla legge. Venuto pertanto a cessare, mercè il pagamento della tassa, lo stato di inerzia giuridica dell'atto o del provvedimento, per cui non fu corrisposta nel periodo prescritto la tassa, l'efficacia del provvedimento rimane limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso. Con ciò resta precisato, senza possibilità di ulteriori dubbi, che la scadenza della durata del provvedimento è sempre quella indicata dal provvedimento stesso o dalle disposizioni che lo disciplinano.

3. — In ordine all'articolo 8 la Commissione parlamentare osserva che la infrazione al precetto tributario viene ad ipotizzarsi qualora il pubblico ufficiale rilasci concessioni o autorizzazioni ovvero emetta provvedimenti « senza il pagamento delle tasse stabilite ».

L'osservazione è esatta, purchè venga intesa in relazione ai casi in cui sia dalla legge prescritto il preventivo o contemporaneo pagamento del tributo.

Ho perciò aggiunto all'articolo 8 le seguenti parole: « senza il pamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente alla emanazione dell'atto ».

4. — L'articolo 10, ha osservato la Commissione parlamentare, fissa pel contribuente un termine di tre anni per chiedere la restituzione di somme indebitamente pagate, decorso il quale, l'azione è prescritta. Secondo il diritto comune, il contribuente avrebbe un termine di trenta anni: ridurlo a tre potrebbe sembrare eccessivo.

Al riguardo è da mettere in evidenza che l'articolo predisposto dalla Commissione interministeriale non ha in nulla modificato il corrispondente articolo della legge vigente, secondo cui col decorso di tre anni dal giorno dell'eseguito pagamento si prescrive tanto l'azione dell'Amministrazione finanziaria per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto quella del contribuente intesa ad ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate.

L'osservazione della Commissione parlamentare va quindi intesa come un richiamo alle norme del diritto comune; ma anche a prescindere dall'esaminare se la proposta di cui è oggetto presenterebbe la necessaria uniformità ai criteri generali che debbono regolare i termini di prescrizione nel campo tributario, è da rilevare che, dato il preciso compito assegnato dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non era possibile modificare su questo punto la legge finanziaria.

La dizione dell'articolo proposto, quindi, non può non rimanere immutata.

5. — La Commissione parlamentare ha osservato che l'articolo 15 è stato modificato con giusti criteri, stabilendosi che la confisca possa aver luogo in conformità della legge penale, non pel mancato pagamento della tassa, ma per la mancanza della licenza.

Sembra però difettosa, ad avviso della Commissione suddetta, la dizione proposta, sia perchè non verrebbe richiamato l'articolo 240 del codice penale, il quale commina la pena della confisca e ne disciplina l'applicazione anche nei confronti dei terzi, sia anche perchè la formulazione della norma non esprimerebbe adeguatamente il criterio di massima sopra enunciato.

In proposito si rileva che la dizione dell'articolo in esame è conforme a quella proposta per altre leggi, nelle quali si è ritenuto sufficiente di fare soltanto generico richiamo alle norme generali penali che disciplinano la materia, per modo che oggi può dirsi che tale locuzione abbia già un suo proprio e preciso significato.

Ad ogni modo la dizione proposta è sostanzialmente conforme a quella della Commissione parlamentare, nel senso che in conformità al nostro ordinamento positivo, a cui debbono coordinarsi le leggi finanziarie, la confisca è considerata come misura amministrativa di sicurezza da applicare soltanto nel caso di reato.

In tali sensi ho chiarita la dizione dell'articolo.

6. — L'articolo 32 dispone che sono competenti, per l'accertamento delle violazioni, determinati agenti delle ferrovie, sia statali sia appartenenti all'industria privata, e che, per l'esercizio di siffatta facoltà i suddetti agenti non possono portare armi senza licenza.

Rileva la Commissione parlamentare che le ultime parole dell'articolo si trovano fuori posto in una legge finanziaria, perchè il fatto che gli agenti non possono portare armi senza licenza è prescrizione che non ha nulla che vedere con la competenza degli stessi agenti ad accertare le violazioni. Detta norma invece, ad avviso della Commissione stessa, trova il suo posto naturale nelle disposizioni regolamentari della carriera e della disciplina degli agenti, alle quali pertanto dovrebbe farsi riferimento nella legge tributaria.

L'osservazione della Commissione parlamentare merita di essere accolta, per cui nel testo dell'articolo ho eliminato le parole « ma gli agenti stessi non possono portare armi senza licenza », ed ho invece aggiunto il comma secondo dell'articolo della legge vigente, che era stato soppresso dalla Commissione interministeriale. In questo comma si afferma, invero, che la competenza ad accertare determinate contravvenzioni alle norme della legge sulle concessioni governative, non vale ad attribuire a detti agenti la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, e pertanto non li autorizza al porto d'armi senza licenza.

7. — Riguardo al numero 16 della tabella *A* annessa alla legge, la Commissione parlamentare ripete la stessa osservazione fatta in ordine all'articolo 15 della legge. Anche questa osservazione va accolta. Anzi ho esteso, per uniformità di criterio, le modificazioni apportate al n. 16, anche ai successivi numeri 17, 18 e 20 della stessa tabella, nei quali era usata la medesima dizione del numero 16 della tabella e dell'art. 15 della legge, ai quali si riferisce l'osservazione della Commissione parlamentare.

SIRE!

Col testo che sottopongo all'Augusta approvazione della Maestà Vostra e nel quale ho tenuto conto con larghezza di criteri delle autorevoli proposte della Commissione parlamentare, il Governo ritiene di avere adeguatamente provveduto alla tutela degli interessi dell'Erario ed in pari tempo a quelli del contribuente.

DI REVEL.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di procedere alla revisione delle leggi finanziarie;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 62 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, d'intesa con il Nostro Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 30, 32, 33 del testo della legge per le concessioni governative, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 7. — Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti contemplati in questa legge e nelle tabelle non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso ».

« Art. 8. — È soggetto alla pena pecuniaria da L. 50 a L. 500, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni, od emette provvedimenti o atti, ovvero riceve dichiara-

zioni di cui all'articolo precedente, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente alla emanazione dell'atto ».

« Art. 9. — Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle, è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima, ed in ogni caso non inferiore a L. 50, salvo che in questa legge non sia stabilita una particolare sanzione ».

« Art. 10. — Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle *A* e *B*.

« Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione finanziaria, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto dei contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate ».

« Art. 11. — Salvo quanto è disposto nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e nelle relative norme di attuazione, per la decisione delle controversie amministrative relative alle tasse contemplate da questa legge, si applicano le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

« Per la esazione coattiva delle tasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

« Art. 30. — Agli effetti della legge penale le marche e i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo ».

« Art. 32. — Sono anche competenti per l'accertamento delle violazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del n. 16 della tabella *A* gli agenti delle ferrovie, sia dello Stato sia concesse all'industria privata, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, ed a quello addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie.

« Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto d'armi senza licenza ».

« Art. 33. — Sul prodotto netto delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie, inflitte in applicazione di questa legge, si continuerà a prelevare la quota stabilita dal R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, salve le deduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

« Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento ».

Art. 2. — L'ultimo comma dell'art. 15 è così modificato:

« Colui che senza il pagamento della tassa di licenza esercita l'industria o il commercio degli oggetti preziosi, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 1000 a L. 3000, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni prevedute dalla legge penale e della confisca dei suddetti oggetti a termini della legge medesima per la mancanza della licenza ».

Art. 3. — I commi secondo, terzo e quarto della nota apposta al n. 16 della tabella *A*, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, quale risulta modificata dall'art. 24 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta una delle armi indicate nel n. 16 è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari alla tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dalla legge penale e della confisca delle armi a termini della legge medesima, per la mancanza della licenza ».

Art. 4. — I commi sesto, settimo ed ottavo della nota apposta al n. 17 della tabella *A*, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, sono sostituiti dalla disposizione seguente:

« Chi senza il pagamento della tassa di licenza esercita qualsiasi forma di caccia prevista dal n. 17 è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari alla tassa dovuta fino al triplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dalla legge penale e della confisca degli ordegni di caccia a termini della stessa legge, per la mancanza della licenza ».

Art. 5. — Il comma secondo della nota apposta al n. 18 della tabella *A*, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, viene modificato come segue:

« Colui che rilascia il permesso annuale permanente per la caccia e l'uccellagione nelle riserve di cui al n. 18, senza che sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa, è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari alla tassa dovuta fino al triplo della tassa medesima.

« Alla stessa pena è soggetto colui che ha ottenuto il permesso senza il pagamento della relativa tassa.

« Le suddette pene si applicano senza pregiudizio delle maggiori sanzioni prevedute dalla legge per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia ».

Art. 6. — Il comma terzo della nota apposta al n. 20 della tabella *A* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governativo 30 dicembre 1923, n. 3279, è sostituito dal seguente:

« Colui che senza avere effettuato il pagamento della tassa di licenza esercita in qualsiasi modo la pesca lacuale o fluviale è punito con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 100, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute in altre leggi ».

Art. 7. — Sono abrogati l'art. 31 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, ed il capoverso della nota apposta al n. 78 della tabella *A* annessa alla legge suindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 375, *foglio* 133. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1519.

**Norme integrative al R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, relativo al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, nonchè dei piani regolatori di San Pier d'Arena e dei pressi del corso Monte Grappa della città suddetta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme integrative per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali di Genova, nonchè dei piani regolatori di San Pier d'Arena e dei pressi del corso Monte Grappa della città stessa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — All'art. 8 del R. decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione, e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e relativi distacchi di proprietà degli altri, con le norme fissate dal decreto-legge che approva il piano regolatore.

« Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggior superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

« I commi suindicati sono altresì aggiunti in fine dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2138, circa il piano regolatore di San Pier d'Arena, per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, nonchè in fine dell'art. 4 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1934-XII relativo al piano regolatore della zona di corso Monte Grappa in Genova ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 375, *foglio* 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1420.
**Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Tavernola San Felice.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 giugno 1928, n. 1228, col quale i comuni di Tavernola San Felice e Cesinali venivano aggregati a quello di Aiello del Sabato;
Vista la deliberazione del podestà di Aiello del Sabato in data 18 maggio 1935, con la quale si chiede la soppressione degli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Tavernola San Felice e Cesinali;
Visti i pareri del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, favorevoli alla soppressione del solo Ufficio di conciliazione di Tavernola San Felice;
Ritenuta la opportunità di fare luogo alla soppressione del solo Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Tavernola San Felice;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 216, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Tavernola San Felice è soppresso.
Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV.*
*Atti del Governo, registro 375, foglio 108.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1421.
**Revoca della esenzione dalle tasse postali concessa al Consorzio nazionale per le biblioteche di Torino.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1007;
Vista la dichiarazione del Consorzio Nazionale per le biblioteche di Torino di rinunciare all'esenzione delle tasse postali col sistema del canone alla quale era ammesso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — E' revocata l'esenzione dalle tasse postali concessa al Consorzio Nazionale per le biblioteche di Torino con R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 viene a cessare il pagamento da parte del Ministero dell'educazione nazionale del relativo canone annuo di L. 25.312.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1936 - Anno XIV.*
*Atti del Governo, registro 375, foglio 119.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1422.
**Aumento del capitale della « Fondazione Capitano Giorgio Montefiore ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 2422, riguardante il riconoscimento giuridico della « Fondazione Capitano Giorgio Montefiore » a favore di orfani di aviatori militari deceduti in servizio;
Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1582, col quale viene stabilito che il patrimonio della Fondazione di cui sopra è costituito da un certificato del Debito pubblico del Regno (Prestito della conversione) del capitale nominale di L. 52.600, per l'annua rendita di L. 1841, intestato al Ministero dell'aeronautica con l'annotazione che la rendita stessa dovrà essere esclusivamente erogata per i fini voluti dalla Fondazione ed, inoltre, che il capitale del certificato di cui trattasi potrà essere aumentato con altre elargizioni;
Considerato che la signora Evelina Montefiore ha di recente fatto pervenire la somma di L. 2000, quale lascito testamentario della propria madre per l'incremento del capitale della Fondazione e che con tale somma è stato fatto luogo all'acquisto di altri titoli consolidato redimibile 3,50% per un capitale nominale di L. 3000 per l'annua rendita di L. 105;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio della « Fondazione Capitano Giorgio Montefiore », riconosciuto come persona giuridica con l'art. 1 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 2422, è costituito da due certificati del Debito pubblico del Regno (Prestito della conversione) del capitale nominale di L. 55.600, per l'annua rendita complessiva di lire 1946, intestati al Ministero dell'aeronautica e con l'annotazione che la rendita stessa dovrà essere esclusivamente erogata per i fini voluti dalla Fondazione Capitano Giorgio Montefiore.
Il capitale della Fondazione potrà, ove occorra, essere convenientemente investito, a cura e sotto la responsabilità del Ministero dell'aeronautica, in altri titoli, purchè questi siano di Stato, intestati e vincolati come sopra, e potrà, inoltre, essere aumentato con altre elargizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV.*
*Atti del Governo, registro 375, foglio 116.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1423.
**Erezione in ente morale dell'Osservatorio italiano di diritto agrario, con sede in Roma.**

N. 1423. R. decreto 16 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, l'Osservatorio italiano di diritto agrario, con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV*

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 luglio 1936-XIV.
**Autorizzazione al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione a contrarre mutui con la Banca Nazionale del lavoro e con tutti gli altri Istituti di credito di diritto pubblico.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 23 febbraio 1935-XIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1935-XIII, n. 61, che detta norme per lo sviluppo delle migrazioni e la colonizzazione;
Ritenuto che fra gli Istituti con i quali il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione è autorizzato a contrarre mutui per la attuazione degli scopi di cui al decreto sopracitato è opportuno comprendere la Banca Nazionale del lavoro e tutti gli altri Istituti di credito di diritto pubblico;

Decreta:

*Articolo unico.* — Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione è autorizzato a contrarre mutui oltre che con gli Istituti di cui all'art. 2 del decreto del Capo del Governo in data 23 febbraio

1935-XIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1935-XIII anche con la Banca Nazionale del lavoro e con tutti gli altri istituti di credito di diritto pubblico, che a loro volta, si intendono autorizzati a concederli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2985)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Sluderno (Bolzano).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che l'assemblea generale dei soci della Cassa rurale di Sluderno (Bolzano) deliberava in data 8 settembre 1935-XIII lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cassa stessa;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione della Cassa suddetta, la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al capo III del titolo VII del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione dell'Azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Sluderno (Bolzano) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa viene sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2986)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.

**Nomina del liquidatore unico per la Cassa rurale di Monfalcone (Trieste).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che l'assemblea generale dei soci della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Monfalcone (Trieste) deliberava in data 11 marzo 1934-XII lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cassa stessa, nominando liquidatori i signori Colautti Giacomo fu Giuseppe e Pacor Antonio di Antonio;

Considerato che la liquidazione della Cassa suddetta non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;

Considerata, pertanto, la necessità di sostituire i predetti liquidatori;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

In sostituzione del Comitato dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Monfalcone (Trieste), composto dei signori Colautti Giacomo fu Giuseppe e Pacor Antonio di Antonio, è nominato liquidatore unico il sig. cav. Baxa Arturo, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2987)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca del Molise in Termoli (Campobasso).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che nell'attuale situazione della Banca del Molise, società anonima con sede in Termoli (Campobasso) si ravvisano gli estremi previsti dall'art. 66-*a*) del R. decreto-legge suddetto per disporre la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, dello stesso R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca del Molise, società anonima, con sede in Termoli (Campobasso) e la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2988)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al capo III del titolo VII del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione in cui versa la Cassa agricola predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al capo III del titolo VII del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2989)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Cattolica Teanese di Teramo.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che nell'attuale situazione della Cassa Cattolica Teanese (Teano), si ravvisano gli estremi previsti dall'art. 66-*a*) del R. decreto-legge suddetto, per disporre la messa in liquidazione dell'azien-

da con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, dello stesso R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Cattolica Teanese - Teano - e la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2990)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che l'assemblea generale dei soci della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna) deliberava in data 9 aprile 1933-XI lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cassa stessa;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione della Cassa suddetta la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al capo III del titolo VII del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione dell'Azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa viene sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2991)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Dobbiaco (Bolzano).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 8 maggio 1936-XIV con il quale il prefetto di Bolzano sciogliе il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Dobbiaco e nomina un commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa stessa;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sottoporre la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta alle norme di cui al capo II del titolo VII del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione dell'Azienda è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Dobbiaco (Bolzano) ed è sciolto il Collegio sindacale della Cassa rurale stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2992)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 luglio 1936-XIV.
**Sostituzione di tre membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, modificata dalla legge 24 marzo 1932, n. 273, concernente la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visti i propri decreti in data 19 settembre 1933-XI, 18 giugno 1934-XII, e 22 gennaio 1935-XIII, con i quali venivano chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato il dott. Giovanni Bianchetti, Capo di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio, l'on. Bramante Cucini, deputato al Parlamento e l'on. dott. Roberto Forges Davanzati, senatore del Regno, di recente deceduti;

Decretano:

L'on. prof. Michele Romano, senatore del Regno, l'on. Ezio Maria Gray, deputato al Parlamento e il dott. Gian Giacomo Bellazzi, Capo di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio sono nominati membri del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato*: MUSSOLINI.
*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV*
*Registro 7 Finanze, foglio 324.* — GUALTIERI.

(3038)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV.
**Determinazione dei prezzi minimi garentiti per lo zolfo di produzione nazionale per l'esercizio 1936-37.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 307; il R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18; il R decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, convertito con legge 13 gennaio 1936, n. 235;
Vista la proposta in data 25 giugno 1936 dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma;

Decreta:

I prezzi minimi garentiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi che saranno messi a disposizione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, dai produttori, nell'esercizio 1936-37, entro i limiti dei contingenti definitivi stabiliti per l'esercizio stesso, sono fissati come segue:

| | |
|---|---|
| Gialla superiore | L. 300 per tonnellata |
| Gialla inferiore | » 290 » » |
| Buona | » 278 » » |
| Corrente | » 270 » » |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.
*Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.
*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(3018)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 27 luglio 1936-XIV - N. 160.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. U. A. (Dollaro) | 12,67 | Olanda (Fiorino) | 8,6281 |
| Inghilterra (Sterlina) | 63,62 | Polonia (Zloty) | 239,40 |
| Francia (Franco) | 83,80 | Spagna (Peseta) | 173,67 |
| Svizzera (Franco) | 414,50 | Svezia (Corona) | 3,2488 |
| Argentina (Peso carta) | 3,50 | Rendita 3,50 % (1906) | 75,20 |
| Austria (Shilling) | 2,384 | Id. 3,50 % (1902) | 72,60 |
| Belgio (Belga) | 2,1375 | Id. 3 % lordo | 53,40 |
| Canadà (Dollaro) | 12,6625 | Prest. redim. 3,50 % - 1934 | 75,625 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 52,65 | Obbl. Venezie 3,50 % | 88,20 |
| Danimarca (Corona) | 2,845 | Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 99,975 |
| Germania (Reichsmark) | 5,1151 | Id. id. 5 % - Id. 1941 | 100,05 |
| Grecia (Dracma) | 11,50 | Id. id. 4 % - Id. 15-2-43 | 89,90 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 28,79 | Id. id. 4 % - Id. 15-12-43 | 90 — |
| Norvegia (Corona) | 3,1675 | Id. id. 5 % - Id. 1944 | 95,10 |

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI TERNI

**Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Veduto il proprio decreto in data 31 maggio 1935-XIII, n. 8487, con il quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta di Alviano (condotta unica), Arrone-Polino (condotta consorziale) e Montefranco (condotta unica) vacanti al 30 aprile 1935-XIII;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice dei concorsi trasmessi dalla Regia prefettura di Aquila, con nota n. 12714 in data 19 giugno 1936-XIV;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta nei Comuni di cui alle premesse:

1. Federici Erinne . . . . . con punti 52.648
2. Bernardini Zaira . . . . . » » 47.913
3. Cecchi Adila . . . . . . . » » 45.317

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Alviano, Arrone, Polino e Montefranco.

Terni, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Prefetto.*

(2980)

## REGIA PREFETTURA DI ROMA

**Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il bando di concorso pubblicato con manifesto 31 maggio 1935, n. 39157, per la nomina ai posti di veterinario comunale nel comune di Anzio e nel comune di Poli, unito quest'ultimo in consorzio con i comuni di San Gregorio da Sassola, Casape, Gallicano nel Lazio;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice del concorso, contenuta nel verbale 19 giugno 1936 seduta X;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria degli aspiranti ai posti di veterinario comunale presso i Comuni di questa Provincia messi a concorso con bando pubblicato in data 31 maggio 1935, n. 39159:

1. Belardinelli Remo, con punti 108/450 pari a punti 12/50.
2. Gualtini Antonio, con punti 107/450 pari a punti 11,88/50.
3. Simonelli Alfredo, con punti 102,50/450 pari a punti 11,38/50.
4. Barabaschi Pietro, con punti 95,450 pari a punti 10,55/50.
5. Mascioli Carlo, con punti 92,50/450 pari a punti 10,27/50.
6. Filomeni Ciro, con punti 92/450 pari a punti 10,22/50.
7. Antico Pio, con punti 50,50/450 pari a punti 6,61/50.
8. Bittarelli Alberto, con punti 52,50/450 pari a punti 5,83/50.
9. Rossi Vittorio, con punti 47,50/450 pari a punti 5,27/50.
10. Pimpolari Carlo, con punti 30/450 pari a punti 3,33/50.
11. Del Vecchio Michele, con punti 25,50/450 pari a punti 2,83/50.
12. Cantone Giuseppe, con punti 20/450 pari a punti 2,22/50.
13. Bovio Giovanni, con punti 15/450 pari a punti 1,66/50.

Roma, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

*Il prefetto:* PEREZ.

(2981)

## REGIA PREFETTURA DI MILANO

**Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di levatrice condotta nella provincia di Milano, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1. Belfanti Maria . . . . . . . . punti 71.87 su 100
2. Brugnoli Giovanna . . . . . . » 68.12 »
3. Perversi Edvige . . . . . . . » 66.25 »
4. Colza Agnese . . . . . . . . » 66.12 »
5. Bagni Tosca . . . . . . . . » 64.25 »
6. Pauluzzi Angelina . . . . . . » 63.75 »
7. Rizzi Giuseppina . . . . . . » 63.62 »
8. Perelli Diana . . . . . . . . » 62.50 »
9. Tonelli Bianca, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . . . » 61.87 »
10. Bertolotti Santina . . . . . . » 61.87 »
11. Barravecchia Rosaria . . . . . » 61.75 »
12. Beduschi Rosa . . . . . . . . » 61.25 »
13. Discacciati Felicita . . . . . » 60.62 »
14. Zanini Giulia . . . . . . . . » 60.46 »
15. Tallone Maria . . . . . . . . » 60 — »
16. Ansella Angela . . . . . . . » 59.50 »
17. Guarneri Alessandrina . . . . » 59.37 »
18. Belloni Adele, età art. 1, n. 11 R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . . » 59.25 »
19. Campi Augusta . . . . . . . . » 59.25 »
20. Nardelli Emilia . . . . . . . » 59 — »
21. Binello Maria . . . . . . . . » 58.75 »
22. Garavaglia Rosa, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . . » 58.12 »
23. Badavelli Maria . . . . . . . » 58.12 »
24. Pagella Maronella . . . . . . » 58 — »
25. Cappa Erminia, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . . . » 57.50 »
26. Ferrari Rachele, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . . . » 57.50 »
27. Bertolotti Ida . . . . . . . . » 57.50 »
28. Fontana Maria . . . . . . . . » 57.18 »
29. Trezzi Margherita . . . . . . » 57.12 »
30. Garlappi Angela . . . . . . . » 57 — »
31. Salvini Assunta, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . . . » 56.87 »
32. Merlo Sofia . . . . . . . . . » 56.87 »
33. Alini Cesarina . . . . . . . . » 56.40 »
34. Lonati Carlotta . . . . . . . » 56.37 »
35. Guarneri Albertina . . . . . . » 56.25 »
36. Casori Cleofe, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 ed età . . . . » 55.62 »
37. Toson Agostina, età, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . » 55.62 »
38. Bruni Bruna, età . . . . . . . » 55.62 »
39. Tonelli Elena . . . . . . . . » 55.62 »
40. Carenzi Eva . . . . . . . . . » 55.50 »
41. Roscio Teodora . . . . . . . » 55.37 »
42. Brivio Maria . . . . . . . . . » 55 — »
43. Gamberoni Maria, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . . » 54.37 »
44. Barbè Pierina . . . . . . . . » 54.37 »
45. Cogrossi Teresa, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . . » 54.25 »
46. Lacchini Iolanda, età, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . » 54.25 »
47. Viaggio Adele . . . . . . . . » 54.25 »

| N. | Nome | | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 48. | Crosta Romilda | punti | 53,12 | su 100 |
| 49. | Locatelli Giacomina | » | 53 — | » |
| 50. | Acerbi Rosa, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 52.50 | » |
| 51. | Sala Luigia, età, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 52.50 | » |
| 52. | Meraviglia Carolina | » | 52.50 | » |
| 53. | Sanvito Nerina | » | 51.87 | » |
| 54. | Persico Giacomina | » | 51.75 | » |
| 55. | Bezzi Elisa | » | 51.37 | » |
| 56. | Girardi Angela, età, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 51.25 | » |
| 57. | Greco Silvia | » | 51.25 | » |
| 58. | Ticozzelli Maria | » | 50.75 | » |
| 59. | Girola Adele, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 50.62 | » |
| 60. | Galimberti Olga | » | 50.62 | » |
| 61. | Perlini Maria | » | 50.56 | » |
| 62. | Ioli Ermenegilda, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 50.50 | » |
| 63. | Portoni Luigia, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 50.50 | » |
| 64. | Falco Matilde | » | 50.50 | » |
| 65. | Zanini Paola, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 50 — | » |
| 66. | Zocchi Dialma, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 50 — | » |
| 67. | Lazzarini Elisabetta | » | 50 — | » |
| 68. | Moroni Carmela, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 49.37 | » |
| 69. | Maestri Teresa, età, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 49.37 | » |
| 70. | Coatti Giulia | » | 49.37 | » |
| 71. | Mapelli Ermenegilda, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 49.25 | » |
| 72. | Nollo Francesca | » | 49.25 | » |
| 73. | Lazzati Cesarina | » | 48.87 | » |
| 74. | Freri Francesca | » | 48.75 | » |
| 75. | Fiazza Giuditta | » | 48.62 | » |
| 76. | Zanfrini Antonietta | » | 48.25 | » |
| 77. | Cividini Angela | » | 48.12 | » |
| 78. | Saldini Lina, art. 1, n. 3, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 48 — | » |
| 79. | Rocco Emilia | » | 48 — | » |
| 80. | Mangiarotti Caterina | » | 47.62 | » |
| 81. | Calore Leonora, età, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 47.50 | » |
| 82. | Medvescek Zora | » | 47.50 | » |
| 83. | Ravelli Margherita | » | 47.37 | » |
| 84. | Rondini Lucia, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 46.87 | » |
| 85. | Mattioni Benvenuta, età, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 46.87 | » |
| 86. | Isella Orsola | » | 46.87 | » |
| 87. | Fedele Giovanna | » | 46.75 | » |
| 88. | Oldani Maria | » | 46.50 | » |
| 89. | Gambetta Serena | » | 46.25 | » |
| 90. | Sorrentino Carmela | » | 45.87 | » |
| 91. | Baciocchi Maria | » | 45 — | » |
| 92. | Giudici Carolina | » | 44.87 | » |
| 93. | Rossi Maria | » | 44.68 | » |
| 94. | Ubezio Giuseppina | » | 44.50 | » |
| 95. | Mazza Osiride | » | 43.87 | » |
| 96. | Cappa Angiolina, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 43.62 | » |
| 97. | Tizzoni Pia, età, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 43.62 | » |
| 98. | Tacca Innocenza, età, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 43.62 | » |
| 99. | Guindani Savina | » | 43.62 | » |
| 100. | Valvassori Carolina, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 | » | 43.12 | » |
| 101. | Steffennini Irma | punti | 43.12 | su 100 |
| 102. | Castoldi Angelica | » | 41.87 | » |
| 103. | De Giovanni Teresa | » | 36.87 | » |
| 104. | Pedretti Maria | » | 36.25 | » |

Milano, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

*Il prefetto:* MOTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il bando di concorso per titoli ed esami a n. 38 posti di levatrice condotta per la provincia di Milano, pubblicato il 30 maggio 1935;

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso predetto;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Dichiara

le sottoindicate candidate vincitrici del concorso sopraccennato per i posti per ciascuna di esse a fianco indicato:

1. Belfanti Maria, Milano.
2. Brugnoli Giovanna, Milano.
3. Perversi Edvige, Corsico.
4. Colza Agnese, Milano.
5. Bagni Tosca, Monza.
6. Pauluzzi Angelina, Milano.
7. Rizzi Giuseppina, Milano.
8. Perelli Diana, Besana B.
9. Tonelli Bianca, Lodi 1° interno.
10. Bertolotti Santina, Muggiò.
11. Barravecchia Rosaria, Casina Pecchi.
12. Discacciati Felicita, Parabiago.
13. Zanini Giulia, Arluno.
14. Guarneri Alessandrina, Codogno.
15. Belloni Adele, Pozzuolo Martesana.
16. Campi Augusta, Paderno Dugnano.
17. Nardelli Emilia, Lodi 2° esterno.
18. Garavaglia Rosa, Inveruno.
19. Badavelli Maria, Gorgonzola.
20. Pagella Maronella, Giussano.
21. Cappa Erminia, Settimo Milanese.
22. Ferrari Rachele, Carugate.
23. Bertolotti Ida, Masate-Basiano.
24. Fontana Maria, Pogliano Milanese.
25. Garlappi Angela, Burago Mol. Omate.
26. Merlo Sofia, Borgo Littorio.
27. Lonati Carlotta, Cesano Maderno.
28. Casori Cleofe, Magenta.
29. Tonelli Elena, Magnago.
30. Carenzi Eva, Secugnago.
31. Brivio Maria, Rodano.
32. Barbè Pierina, Rosate.
33. Cogrossi Teresa, Paullo Milanese.
34. Lacchini Iolanda, Comazzo.
35. Locatelli Giacomina, Lentate Seveso.
36. Acerbi Rosa, Liscate.
37. Meraviglia Carolina, Solaro.
38. Sanvito Nerina, Terranova Passerini.

Le concorrenti Beduschi Rosa, Tallone Maria, Ansella Angela, Binello Maria, Trezzi Margherita, Salvini Assunta, Alini Cesarina, Guarneri Albertina, Toson Agostina, Bruni Bruna, Roscio Teodora, Gamberoni Maria, Viaggio Adele, Crosta Romilda e Sala Luigia, graduate rispettivamente 12, 15, 16, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 47, 48 e 51, non sono dichiarate vincitrici per le sedi di ciascuna di esse designate, essendo le stesse già assegnate ad altre concorrenti che le precedono in graduatoria.

Milano, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

*Il prefetto:* MOTTA.

(2982)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.